REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE REP. N. 23/2025 PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE E IL CONSEGUENTE RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO MARITTIMO DI PERSONE E MERCI IN CONTINUITÀ TERRITORIALE SULLA LINEA SANTA TERESA GALLURA – BONIFACIO (CORSICA), CON IMPOSIZIONE DI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO ORIZZONTALI E PREVISIONE DI COMPENSAZIONE, PER IL PERIODO 1° NOVEMBRE 2026 – 31 OTTOBRE 2027 - (CIG: B8FFC60670)

TRA

- La Regione Autonoma della Sardegna, C.F. 80002870923, rappresentata dall'Ing. Valentina Flore, nella sua qualità di Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell'Assessorato regionale dei Trasporti, incarico ricoperto in forza del decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione rep. n. 65 prot. n. 6632 del 29.10.2025, domiciliato per la carica presso l'Assessorato regionale dei Trasporti con sede in Cagliari, via XXIX Novembre 1847 n. 41, di seguito denominata per brevità "**Regione**" o "**Amministrazione**"

E

- Ichnusa Lines S.r.l., con sede legale in Corso Concordia 8, 20129 Milano – Codice Fiscale e Partita IVA 14464970962, rappresentata da Aldo Felice Negri, Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per il presente atto presso la sede della

Società, di seguito denominata per brevità “Società” o “Compagnia”;

PREMESSO CHE:

- con la determinazione n. 244 prot. n. 11493 del 19/06/2025 è stato approvato l’Avviso per la *“manifestazione di interesse e richiesta di autorizzazione all’esercizio del servizio di collegamento marittimo di persone e merci in continuità territoriale sulla linea Santa Teresa Gallura – Bonifacio (Corsica) con imposizione di obblighi di servizio pubblico orizzontali con previsione di compensazione per il periodo dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2026, con opzione per un altro anno”* (di seguito anche “Avviso”);

- con la determinazione n. 513 prot. n. 17420 del 28.10.2025 sono state autorizzate le imprese di navigazione Moby S.p.A. e Genova Trasporti Marittimi S.r.l. all’esercizio del servizio di collegamento marittimo di persone e merci in continuità territoriale sulla linea Santa Teresa Gallura – Bonifacio (Corsica) con imposizione di obblighi di servizio pubblico orizzontali per il periodo dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2026 (con opzione per un altro anno) e previsione di compensazione per i mesi da novembre a marzo;

- con la medesima determinazione è stato approvato il Piano operativo congiunto, presentato congiuntamente dalle compagnie Moby S.p.A. e Genova Trasporti Marittimi s.r.l., con il quale sono state disciplinate le modalità operative del servizio;

- con la Convenzione rep. n. 23/2025, prot. n. 17486 del 29 ottobre 2025, stipulata tra la Regione e Genova Trasporti Marittimi S.r.l. (G.T.M. S.r.l.), cui è successivamente subentrata Ichnusa Lines S.r.l. con atto aggiuntivo rep. n. 1, prot. n. 8091 del 20 marzo 2026, sono stati disciplinati i rapporti tra le parti, prevedendo la possibilità di esercitare l’opzione per un ulteriore anno;

- con la determinazione n. 193, prot. n. 10017 del 20/04/2026 è stata avviata

ricognizione di mercato per il periodo 1° novembre 2026 – 31 ottobre 2027;

- alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze non sono pervenute richieste di partecipazione da parte di ulteriori operatori economici;

- con determinazione n. ___, prot. n. _____ del _____, l'Amministrazione, preso atto dell'esito deserto della ricognizione di mercato, ha disposto l'esercizio dell'opzione prevista dall'Avviso e dalla Convenzione rep. n. 23/2025, il conseguente rinnovo dell'autorizzazione per il periodo dal 1° novembre 2026 al 31 ottobre 2027 e ha approvato il Piano operativo congiunto relativo al medesimo periodo;

-l'esercizio dell'opzione è conforme alle previsioni dell'Avviso e della Convenzione e, alla luce dell'assenza di ulteriori operatori economici interessati risultante dalla ricognizione di mercato, costituisce una misura necessaria e proporzionata per assicurare la continuità del servizio pubblico;

- preso atto della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 da parte di Ichnusa Lines S.r.l. (prot. n. 16682 del 16.06.2026), con la quale è stato attestato il permanere dei requisiti richiesti per l'esercizio del servizio, nonché la disponibilità dell'unità navale impiegata e la validità delle relative certificazioni;

-sono tuttora in corso le verifiche sulla permanenza dei requisiti dichiarati e dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, la cui eventuale carenza, anche sopravvenuta, potrà comportare la decadenza del provvedimento autorizzatorio, della Convenzione e del presente atto aggiuntivo, nonché l'adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente;

- la Compagnia Ichnusa Lines S.r.l. ha sottoscritto, per integrale accettazione, il Patto di integrità allegato alla Convenzione e richiesto ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

- la Compagnia ha trasmesso l'appendice di estensione della garanzia relativa all'esecuzione della Convenzione, valida per l'intero periodo dal 1° novembre 2026 al 31 ottobre 2027 e per i successivi dodici mesi, e comunque fino alla completa definizione dei rapporti derivanti dal presente atto aggiuntivo;

- la Compagnia, con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Regione che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;

- la Compagnia dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della normativa vigente e si impegna a comunicarne tempestivamente l'eventuale insorgenza;

- l'onere complessivo connesso alla compensazione prevista dal presente atto aggiuntivo, pari a euro 487.351,00 IVA inclusa, trova copertura nel bilancio regionale sul capitolo SC07.0611 – Missione 10, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 103, C.d.R. 00.13.01.02;

- L'efficacia del presente atto aggiuntivo è subordinata alla registrazione contabile del relativo impegno di spesa da parte dei competenti uffici regionali.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La Convenzione rep. n. 23/2025, prot. n. 17486 del 29 ottobre 2025, è integrata nei termini di seguito indicati.

Articolo 1 – Premesse

Le premesse e gli atti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente Atto aggiuntivo.

Articolo 2 – Oggetto e durata

Il presente atto aggiuntivo dà attuazione all'esercizio dell'opzione prevista dalla Convenzione rep. n. 23/2025 e, per l'effetto, rinnova, per il periodo dal 1° novembre 2026 al 31 ottobre 2027, l'autorizzazione all'esercizio del servizio di collegamento marittimo di persone e merci in continuità territoriale sulla linea Santa Teresa Gallura – Bonifacio (Corsica), con imposizione di obblighi di servizio pubblico orizzontali e previsione di compensazione, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dall'Avviso, dalla Convenzione rep. n. 23/2025, dal provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione, dal Piano operativo congiunto e dal presente atto aggiuntivo.

Articolo 3 – Piano operativo congiunto

La Compagnia, congiuntamente all'altra impresa di navigazione autorizzata all'esercizio del servizio, ha predisposto il Piano operativo congiunto relativo al periodo dal 1° novembre 2026 al 31 ottobre 2027, approvato dalla Regione con il provvedimento richiamato nelle premesse. Il Piano, allegato al presente atto aggiuntivo quale parte integrante e sostanziale, individua le corse assoggettate agli obblighi di servizio pubblico, ne disciplina la ripartizione tra le imprese autorizzate e aggiorna e sostituisce, esclusivamente per il medesimo periodo, il precedente Piano operativo. Restano ferme le disposizioni della Convenzione rep. n. 23/2025 relative alle modifiche del Piano, alla continuità del servizio, alla responsabilità di ciascuna impresa di navigazione e alle conseguenze del mancato rispetto delle corse programmate.

Articolo 4 – Compensazione per gli obblighi di servizio pubblico

Per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico nel periodo dal 1° novembre 2026 al 31 marzo 2027 è riconosciuta una compensazione pari a euro 443.046,36,

oltre IVA al 10%. L'importo è determinato sulla base del Piano operativo congiunto e si riferisce a n. 600 corse, con un valore medio unitario di euro 738,41 per corsa, oltre IVA. La compensazione complessiva, IVA inclusa, è pari a euro 487.351,00.

La compensazione è erogata mediante pagamenti mensili posticipati in acconto, pari al 90% della compensazione dovuta per le corse previste in capo alla Compagnia nel Piano operativo congiunto, tenuto conto delle eventuali decurtazioni e penali applicabili. Il saldo del 10% è corrisposto all'esito della verifica dell'eventuale sovracompensazione. L'eventuale saldo negativo è recuperato secondo le modalità previste dalla Convenzione rep. n. 23/2025, anche mediante escussione della garanzia; nulla è dovuto in caso di sottocompensazione relativa al periodo dal 1° novembre 2026 al 31 marzo 2027. Restano ferme le ulteriori modalità, i termini, le condizioni e la documentazione probatoria previsti dalla Convenzione. La liquidazione è subordinata alla verifica della regolare esecuzione del servizio e dell'effettivo svolgimento delle corse previste dal Piano operativo congiunto.

La compensazione non può eccedere l'importo necessario a coprire il costo netto derivante dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, determinato tenendo conto dei relativi ricavi e di un margine di utile ragionevole. La verifica dell'eventuale sovracompensazione è effettuata sulla base della contabilità regolatoria e separata e secondo i criteri, la documentazione e le modalità previsti dal paragrafo 9.2 dell'Avviso, dall'articolo 4 della Convenzione rep. n. 23/2025 e dalla regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti vigente nel periodo di riferimento. L'eventuale sovracompensazione accertata all'esito delle verifiche è recuperata dall'Amministrazione.

In caso di mancata effettuazione, totale o parziale, delle corse programmate si applicano le decurtazioni, le penali e gli ulteriori rimedi previsti dall'articolo 12 della

Convenzione rep. n. 23/2025, in quanto applicabili al periodo di rinnovo, nonché dal Piano operativo congiunto. Restano ferme le cause di forza maggiore e le altre ipotesi espressamente disciplinate dalla Convenzione, senza pregiudizio della riduzione del compenso prevista per la singola corsa nei casi ivi indicati.

L'autorizzazione all'esercizio del servizio e i relativi obblighi di servizio pubblico hanno efficacia dal 1° novembre 2026 al 31 ottobre 2027. La compensazione è riconosciuta esclusivamente per le corse effettuate dal 1° novembre 2026 al 31 marzo 2027, nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Avviso, dalla Convenzione rep. n. 23/2025, dal presente atto aggiuntivo e dal Piano operativo congiunto.

Articolo 5 – Condizioni della convenzione

Restano ferme ed efficaci tutte le clausole della Convenzione rep. n. 23/2025 non espressamente modificate o integrate dal presente atto aggiuntivo. In caso di contrasto tra le disposizioni dei due atti, prevalgono quelle del presente atto aggiuntivo, limitatamente al periodo dal 1° novembre 2026 al 31 ottobre 2027 e alle materie dallo stesso espressamente disciplinate.

La Compagnia assicura, per l'intera durata del presente atto aggiuntivo e per i successivi dodici mesi, nonché fino alla comunicazione liberatoria dell'Amministrazione, la validità e l'adeguatezza della garanzia di esercizio, delle polizze assicurative, delle certificazioni e dei titoli abilitativi richiesti dalla Convenzione e dalla normativa vigente, provvedendo tempestivamente ai necessari rinnovi e trasmettendone evidenza all'Amministrazione. Qualora la garanzia sia escussa, in tutto o in parte, la Compagnia provvede al suo reintegro entro il termine previsto dall'Avviso e dalla Convenzione rep. n. 23/2025.

Articolo 6 – Spese contrattuali

Le spese relative al presente atto aggiuntivo sono a carico della Compagnia,

secondo quanto previsto dall'art. 22 della Convenzione principale, rubricato «Oneri e spese contrattuali».

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti.

Il Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell'Assessorato dei Trasporti	**Per l'Impresa di navigazione Ichnusa Lines S.r.l.**
Valentina Flore	**Il Rappresentante legale**
	Aldo Felice Negri